

R.G. N. 18630/18  
Sent. N. 1943/19  
C.C. N. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE [redacted]  
Quarta Sezione Civile

Nella persona della [redacted] in funzione di Giudice di Pace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°19630/2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili  
Contenziosi vertente

TRA

[redacted] di amministratore unico e legale rappresentante della  
società [redacted]



OPPONENTE

CONTRO

[redacted]  
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa ex L. 689/81

IN FATTO E DIRITTO

Con decreto di fissazione dell'udienza, questo Ufficio del Giudice di Pace fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 08.04.2019

Regolarmente notificato alle parti il suddetto decreto, all'udienza si costituiva unicamente parte opponente, insistendo nei motivi di ricorso, lamentando in particolare che il verbale di contestazione era da annullare atteso che la contestazione di cui all'art. 153 comma 2 D. Legisl. 22/01/2004 ed art. 23, 4° e 11° comma e 168 C.d.S erano state erroneamente o comunque immotivatamente contestate poiché frutto di errore interpretativo della norma e della situazione di fatto, da parte degli organi accertatori.

L'amministrazione convenuta faceva pervenire comparsa di costituzione e presenziava all'udienza.

Il ricorrente, insistendo in tutti i motivi di ricorso, lamentava in particolare il fatto che il verbale di contestazione opposto fosse carente sul punto nella motivazione, non risultando applicabile al caso la norma invocata, risultando sanzionabile il comportamento ove esplicito "in zona tutelata per legge, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134 e 142 D.Lgs.42/2004". Rilevava che la fattispecie applicabile di cui alla sanzione, ma dalla stessa normativa, novellata dal D.P.R. 31 del 13.02.2017, tratta di installazione di insegne per esercizi commerciali ed altre attività economica, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o altra collocazione consimile a ciò preordinata" è esonerata dalla richiesta di autorizzazione. La esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile.

Oggetto della sanzione erano 4 vetrofanie su vetrate protette da saracinesche, in porticato condominiale della via G. Verga, costituite da adesivi con immagini e scritte di m. 2,00x2,00. Seguiva questo accertamento la diffida alla rimozione del 08.11.2018. allegava foto delle vetrofanie, adesivi apposti alle porte dell'ingresso della ludoteca/nido d'infanzia, con disegni e il solo nome della scuola, non contenente alcun messaggio pubblicitario. Ulteriormente, come pure affermato in verbale, dopo l'orario di chiusura alle 15.00, la vetrofania viene completamente celata dalla presenza di saracinesche.

Rilevava che tale accessorio, non costituendo pubblicità, era soggetto solo a integrazione di SCIA (effettuata) e sulla cui domanda il competente ufficio aveva omesso di pronunciarsi.

Riteneva pertanto l'opponente che la contestazione fosse frutto di un mero errore di individuazione e interpretazione della norma da parte dei verbalizzanti. A suffragare quanto sostenuto parte ricorrente produceva copia del "Regolamento per l'applicazione del canone la pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ed installazioni di mezzi pubblicitari"

L'amministrazione convenuta, come detto, insisteva nella correttezza del proprio operato, ometteva ogni chiarimento sugli accertamenti effettuati e sulle motivazioni, ammettendo che i mezzi pubblicitari de quo (vetrofanie a tutto vetro, con il solo nome della scuola e disegni di animaletti, site in vetrate

all'interno di portico condominiale di edificio moderno, non di particolare pregio artistico o storico), sarebbero collocati, comunque, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico sin dal 1989, con decreto assessoriale. Ribadiva che la vetrofania doveva essere sottoposta ad autorizzazione e/o S.C.I.A., asserendo che a prova della correttezza della sanzione, la circostanza che l'opponente avesse provveduto a trasmettere S.c.i.a. al SUAP [redacted] in data 17.11.2018, quale insegna di esercizio. Pertanto, sulla base di questi atti inseriti in fascicolo dalle parti, la causa veniva posta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta [redacted] deve essere accolta.

Orbene, il 2° comma dell'art. 18 della L. 689 del 1981 specificamente impone l'obbligo della motivazione. Tale obbligo ha la funzione di consentire all'interessato un'esatta comprensione della violazione addebitatagli e della conseguente sanzione applicatagli, così da consentirgli un'adeguata tutela in sede giurisdizionale.

L'art. 3 c. 1° della L. 341 del 1990 sul procedimento amministrativo fissa in generale quale deve essere l'ambito della motivazione, disponendo che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (e sulla base delle documentazioni fornite dalla opponente).

Ebbene nel caso di specie, in perfetto accordo con la Giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, si ritiene il verbale sia carente del requisito della motivazione e di riferimento normativo.

Tutto il procedimento sanzionatorio è pertanto costruito in modo da conferire rilievo alle difese dell'interessato che deve comprendere con esattezza quale sia il comportamento sanzionabile invero è enunciato che la zona sia soggetta a vincolo paesaggistico, con allegazione del Decreto Assessoriale del 14.11.1989 di "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale [redacted]. Da tale atto di governo si intuisce l'intento di tutelare il paesaggio rurale e costiero (con indicazione delle zone di pregio), particolarmente valido e deturpabile "ricorrendo evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio comunale [redacted].

Certo è che le vetrofanie non siano né su strada (all'interno di portico condominiale) né illuminate e siano celate per la maggior parte delle ore della giornata, cosa che avrebbe comportato certamente l'obbligo di preventiva autorizzazione, affinché fosse accertato che la installazione non potesse costituire intralcio o confusione alla guida.

Invero parte ricorrente afferma che l'oggetto della contestazione costituisce vetrofania/INSEGNA e non cartellone pubblicitario. La stessa, da allegazioni fotografiche, coincidenti con la descrizione di cui al verbale, appare come una vetrofania, riportanti solo il nome della attività ivi esercitata, posto sulla linea di proprietà privata su delle vetrate all'interno di confine interno nel portico e rientrato rispetto alla sede stradale ( e per le quali ha allegato in documentazione per SCIA, autorizzazione condominiale e del proprietario dell'immobile) . Pertanto ci troviamo innanzi una particolare tipologia di insegna, non rientrante negli standard descritti in regolamento.

Quindi, *ictu oculi* la P.G. procedente (che ha omesso di effettuare alcuna attività di esplicazione) ha errato individuando l'area di collocamento della presunta pubblicità affermativamente su "suolo pubblico", ma nei fatti in proprietà privata, dal momento che la vetrofania/ insegna non è posta su bene demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, ma all'interno di area privata o, al massimo, condominiale. Anche la comparsa di costituzione, riportando l'indecisione nella affermazione di responsabilità, non consente una valutazione certa ed indefettibile della sanzione che rimane vaga e non fondata, non provata da allegazioni neanche in sede di opposizione.

Non vale a giustificare la sanzione la circostanza enunciata (anche questa meramente enunciata e non provata) che l'opponente si sia nelle more prodigato per perfezionare la propria documentazione per proseguire la posa del manufatto. La P.A. si difende con asserzioni tautologiche (" è pacifico...."), laddove in opposizione è chiesta contezza del fondamento logico giuridico della violazione.

Da quanto dedotto, è evincibile che, ove in assenza della autorizzazione alla insegna, la contestazione dovrebbe essere completamente diversa. Non costituendo le vetrofanie in oggetto, alcun messaggio pubblicitario.

La previsione normativa del regolamento in relazione alla cartellonistica pubblicitaria su demanio sede stradale, individuata dall'art. 16 e dall'art 5/bis -

come indicato nella stessa comparsa di risposta della Polizia Municipale - prevede che tali mezzi siano posti o a parete esposta o su vetrate esterne, su direttiva di marcia delle sedi stradali, o "isolato", posto su palificazione. In nessun caso ricorre il caso che ci occupa, della vetrina di porte di accesso interne in porticato di area condominiale.

Gli ulteriori motivi di ricorso restano conseguentemente assorbiti.

Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace,

udito il ricorrente, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,

Accoglie l'opposizione proposta da [redacted] li legale rappresentante [redacted] con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Ufficio del Giudice di Pace in data 05.12.2018, avverso il Verbale di contestazione n° 1439/PU emesso in data 24.10.2018 [redacted] - Comando Polizia Municipale, notificata al ricorrente il 06.11.2018.

- Per l'effetto annulla il provvedimento opposto superiormente indicato.

Così deciso [redacted] il 30.05.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1.0 LUG 2019

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace  
[redacted]  
[redacted]